

# COMUNE DI BAGNO DI ROMAGNA

*Provincia di Forlì-Cesena*

## REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEI CHIOSCHI

**Approvato con deliberazione C.C. n. 32 del 21/04/2009**

### **ART. 1 - Oggetto e finalità**

1. Il presente regolamento disciplina l'installazione dei chioschi sul territorio, per lo svolgimento delle attività commerciali e artigianali di cui alle specifiche normative di riferimento.

Vengono pertanto disciplinate e definite la loro collocazione sul territorio, la procedura per il conseguimento della specifica concessione di suolo pubblico, le caratteristiche urbanistico-edilizie ed igienico-sanitarie delle strutture e la loro collocazione sul territorio.

Ai fini e per gli effetti del presente regolamento, per chiosco si intende quel manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico. Le attività che possono essere svolte in chioschi, sono:

- a) produzione e vendita di piadina romagnola, e generi di gastronomia indicati all'art. 14;
  - b) somministrazione e vendita di prodotti alimentari e bevande, nei limiti dei Criteri di programmazione comunale approvati con Deliberazione di C.C. n. 14 del 27.02.06;
  - c) vendita libri;
  - d) vendita giornali e riviste;
  - e) vendita di prodotti alimentari tipici locali da parte di produttori agricoli;
- ai titolari dei chioschi di cui al punto a) e e) non è consentito svolgere anche l'attività di Pubblico Esercizio di somministrazione di cui alla Legge Regionale 26.7.2003, n.14. E' consentita la vendita di altri prodotti appartenenti al settore non alimentare, per i generi strettamente connessi alle attività sopra elencate.

2. Le attività sopra elencate possono essere svolte in chioschi installati su area pubblica, così come disciplinato all'art. 2.

3. Per installare i chioschi, è necessario ottenere la Concessione permanente di suolo pubblico e il Permesso di Costruire.

4. Con riferimento all'attività esercitata all'interno del chiosco, è necessario altresì effettuare le Comunicazioni, notifiche Dichiarazioni Inizio Attività od ottenere i titoli previsti dalle specifiche normative di riferimento.

Per quanto riguarda le attività del settore alimentare, il rispetto dei requisiti igienico sanitari è verificato tramite le procedure previste dalla normativa di cui ai Regolamenti CE n. 852/2004, 853/2004, 882/2004 e 2073/2005 e relativi provvedimenti di attuazione.

## **ART. 2 – Localizzazione delle aree da destinarsi all’installazione di chioschi**

1. Ai fini del presente regolamento vengono individuate le seguenti zone del territorio comunale:
  - a) centro abitato di San Piero in Bagno con esclusione delle aree mercatali ordinarie annuali e Piazza Martiri;
  - b) centro abitato di Bagno di Romagna con esclusione di Piazza B. Ricasoli, Piazza Santa Maria, Via Fiorentina , Vicolo del Voltone , Piazzetta delle Terme, Via Palestro, Via Manin, Via della Fonte, Largo del Palagio, Vicolo dei Fanti e Via S. Lucia;
  - c) direttrice stradale (SP 138) Bagno di Romagna – San Piero in Bagno;
  - d) direttrice stradale (SP 43) San Piero in Bagno – Acquapartita - Casellina e Acquapartita – Selvapiana;
  - e) direttrice stradale (SP 26 ) San Piero in Bagno – Santa Sofia sino al confine comunale;
  - f) direttrice fondovalle Bidente di Pietrapazza: dall’inizio del territorio comunale oltre il bivio con la SP 26 e sino al confine con il Parco;
  - g) direttrice Bagno di Romagna - Mandrioli SP 142;
  - h) centro abitato di Ridracoli
2. nelle zone di cui al comma precedente la Giunta Comunale, nell’ambito delle aree previste dal R.U.E., art. 8.2, comma 2, lett. f), g) e h)<sup>1</sup>, e nelle fasce di rispetto stradale, individua periodicamente, sentite le Associazioni di categoria competenti, le tipologie ed il numero di chioschi da mettere a bando, compatibili con gli strumenti urbanistici vigenti.

## **ART. 3 – Criteri generali per l’installazione dei chioschi**

1. La disponibilità numerica dei chioschi, così come stabilita nell’art. 2, viene rilevata entro il 31 dicembre dal Responsabile del Settore Affari Generali il quale pubblicherà poi apposito bando pubblico, nel quale dovrà essere indicato:
  - a) il numero di chioschi messi a bando, suddivisi per area e per tipologia;
  - b) i requisiti, morali e professionali, previsti dalla normativa per esercitare l’attività nelle tipologie di chiosco messe a bando;
  - c) i criteri per l’assegnazione del chiosco, di cui al successivo art. 5;
  - d) termini, condizioni e modalità di presentazione delle domande da parte degli interessati;
2. La richiesta dovrà essere accompagnata da apposita domanda di concessione permanente di suolo pubblico, di cui al successivo art. 4;
3. Potranno richiedere l’installazione del chiosco solamente i soggetti in possesso dei requisiti, morali e professionali, previsti dalla normativa per lo svolgimento dell’attività che potrà essere svolta nel chiosco messo a bando;
4. La ditta intestataria della concessione permanente di suolo pubblico deve essere la medesima titolare dell’attività svolta all’interno del chiosco;
5. Per tutto il territorio comunale ogni operatore potrà installare un solo chiosco;

---

<sup>1</sup> f) spazi aperti attrezzati al verde (**U**) per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive di base, fruibili alla popolazione nel suo complesso ed escluse le fasce di rispetto infrastrutturali, demaniali e cimiteriali e le aree esposte ad impatti ambientali e/o nocivi per la salute pubblica;

g) altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi;

h) parcheggi pubblici (**P2**) di livello urbano (diversi da quelli al diretto servizio dell’insediamento, art. 8.1 comma 1 lettera f) e da quelli pertinenziali, art. 8.5).

6. I chioschi devono essere comunque installati in conformità alle disposizioni del D.lgs.n.285/1992 e successive modifiche (Codice della Strada in particolare art.16/17/18/20) e del D.P.R. n.495/1992 e successive modifiche (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada in particolare art.26/27/28/29), nonché nel rispetto delle norme del Piano Regolatore Generale vigente.
7. L'installazione di nuovi chioschi sarà consentita solo sulle strade di tipo E ed F come classificate dalle norme del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche.
8. L'occupazione della carreggiata può essere consentita a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico veicolare.
9. Nelle zone di interesse storico-ambientale l'occupazione può essere autorizzata a condizione che essa non determini intralcio alla circolazione.
10. Nei centri abitati l'occupazione di marciapiedi da parte dei chioschi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purchè in adiacenza a fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 mt (salve espresse deroghe assentite in sede di Conferenza in relazione alla disciplina viaria della Zona es. ZTL, APU ...).
11. Le occupazioni con chioschi non possono ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni così come dovranno sempre essere garantite le distanze minime dal confine stradale conformemente al dettato del Codice della Strada.

#### **ART. 4 – Concessione permanente e occupazione temporanea di suolo pubblico**

1. La concessione di suolo pubblico finalizzata all'installazione del chiosco è rilasciata dal Settore Lavori e Servizi Pubblici, Servizio Patrimonio;
2. Per la tipologia dei chioschi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) può essere richiesta la concessione permanente per un'ulteriore area di pertinenza a servizio del chiosco medesimo. La superficie di tale area, non può essere superiore al 100% della superficie del chiosco. Inoltre, per tale tipologia, può essere richiesta ulteriore occupazione di suolo pubblico esclusivamente a carattere temporaneo per una superficie massima pari al 100% della superficie del chiosco. La concessione temporanea di cui al presente comma, è rilasciata con le modalità di cui al Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
3. Allo scadere della concessione, salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura, eccettuata diversa ed espressa indicazione dell'Amministrazione (rinnovo del permesso di costruire/autorizzazione), dovrà essere rimossa. Il concessionario avrà l'onere di ripristinare la condizione del suolo nello stato in cui si trovava anteriormente all'installazione del manufatto.
4. Si determina la decadenza della concessione di diritto nel caso di sublocazione abusiva, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura, o di modifiche alla struttura non autorizzate.
5. la concessione viene altresì a decadere qualora, entro tre mesi dal rilascio della concessione dell'area, il concessionario non abbia avviato le pratiche amministrative necessarie per l'avvio dell'attività.
6. E' fatta sempre salva, la possibilità di revocare la concessione del suolo pubblico per esigenze di interesse pubblico, qualora le stesse strutture comportino problemi alla circolazione (per esigenze di mutato traffico veicolare), alla sicurezza, al passaggio pedonale con particolare riguardo al passaggio dei disabili o, ancora, contrastino con le esigenze di decoro urbano ed ambientale e i predetti problemi o contrasti non possano essere risolti o sanati mediante modifiche alla struttura.

7. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, di igiene, sanità e sicurezza pubblica nonché quelle per la sicurezza stradale.

8. Nel caso in cui il concessionario non dovesse rispettare il pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico, gli verrà revocata la concessione con ordine perentorio di lasciare libera l'area concessa nei termini di trenta giorni.

In caso di non ottemperanza interverrà il Comune con spese a carico del Concessionario.

9. A garanzia dell'adempimento degli obblighi indicati nel Permesso di Costruire, e prima del suo rilascio, il soggetto titolare dovrà prestare apposite garanzie:

- per la copertura degli immediati danni e ripristino del suolo pubblico a mezzo di versamento in tesoreria comunale o con polizza/e fidejussoria/e a favore del Comune, che verrà restituita al rilascio dell'usabilità del chiosco.

- a rimborso delle spese che si dovranno sostenere per l'eventuale rimozione della struttura d'ufficio, nonché per la copertura di eventuali danni al patrimonio comunale derivanti dall'installazione del chiosco (aree verdi, marciapiedi, pavimentazioni, ect.) a mezzo di polizza/e fidejussoria/e che sarà trattenuta dall'Amministrazione e restituita al momento della rimozione del chiosco e ripristino dei luoghi.

L'importo delle garanzie sarà individuato con apposito atto deliberativo della Giunta Comunale riportante gli importi per i danni ed il ripristino del suolo pubblico ed il costo per lo smontaggio, trasporto ed accatastamento del chiosco, sentiti i Settori interessati. Gli importi saranno aggiornati ogni tre anni secondo gli indici ISTAT.

## **ART. 5 – Criteri di priorità nell'assegnazione delle aree da destinare a chiosco**

1. La selezione dell'assegnatario del chiosco sarà effettuata da una Commissione costituita, in sede di Conferenza dei Servizi, dai responsabili dei seguenti Settori ed Enti:

- Settore Affari Generali: Ufficio Attività Economiche – Servizio Polizia Municipale
- Lavori e Servizi Pubblici
- Sviluppo e Assetto del Territorio
- Polizia Municipale

Alla Conferenza dei Servizi potranno essere delegati i Responsabili degli Uffici ovvero potranno essere convocati altri Settori ed Enti, qualora si ravvisi la necessità di reperire ulteriori pareri specifici. La Conferenza è coordinata e convocata dal Responsabile del Settore Affari Generali, con possibilità di delega all'Ufficio Attività Economiche.

In tale sede verrà formulato anche un parere preliminare per il successivo eventuale Permesso di costruire.

2. La selezione del concessionario per tutte le tipologie di chioschi sarà fatta con il criterio del seguente punteggio:

migliore progetto dal punto di vista architettonico, estetico ed inserimento nel contesto anche ambientale e naturalistico	da punti 1 a punti 20
esperienza nel settore in qualità di imprenditore	punti 2 per ogni anno di esperienza, per un massimo di 8 punti
offerta economica	punti 1 ogni € 100 di incremento della tassa di occupazione di suolo fino ad

A parità di punteggio si procederà all'assegnazione facendo riferimento all'anzianità di iscrizione al Registro Imprese e in caso di ulteriore parità di punteggio si procederà all'assegnazione con il sistema del sorteggio.

#### **ART. 6 – Convenzione**

I rapporti tra Comune e concessionario di suolo pubblico sono regolati mediante convenzione.

#### **Art. 7 - Durata - Incedibilità**

La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi ha durata di anni 10 (dieci) con possibilità di rinnovo per altri dieci.

La concessione o la locazione non è cedibile a terzi.

#### **Art. 8 - Corrispettivo**

Le tariffe annue di occupazione suolo saranno determinate dall'organo competente e vanno versate annualmente anticipatamente, pena la decadenza della concessione.

#### **Art. - 9 - Recesso unilaterale**

Per giustificati motivi di pubblico interesse il Comune potrà, in qualsiasi momento, revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti nella convenzione con il solo onere di notificare al concessionario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi.

Salvo ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca va comunicato al concessionario con preavviso di almeno sei mesi.

Al concessionario non sarà dovuta alcuna indennità salvo il rimborso della quota di canone già versata afferente al periodo di mancata occupazione.

Il concessionario ha facoltà di recedere anticipatamente o comunque rinunciare alla concessione in qualsiasi momento, previa comunicazione all'Ente da inviarsi almeno tre mesi prima.

#### **Art. 10 - Diritti del Comune**

Il Comune ha facoltà in ogni momento di verificare la corretta utilizzazione del chiosco e dell'area data in concessione ordinando, se del caso, al concessionario di porre in essere i rimedi più opportuni per la eliminazione degli inconvenienti riscontrati.

In tutti i casi di recesso, decadenza, revoca, abbandono, etc. del chiosco installato su area pubblica il Comune ha pieno incondizionato diritto di immettersi nel possesso legale e materiale del bene ove il concessionario non adempia all'obbligo dell'immediata rimozione nel termine di trenta giorni.

In tal caso sarà redatto apposito verbale di rilevamento delle merci o beni ritrovati che saranno custoditi e messi a disposizione del concessionario.

Le eventuali spese di custodia cadono ad esclusivo carico del concessionario.

#### **Art. 11 - Decesso del concessionario.**

E' facoltà del Comune, in caso di decesso del concessionario, di rilasciare una nuova concessione agli eredi legittimi o testamentari.

In tal caso la concessione sarà rilasciata previa rideterminazione del canone e stipula di nuova convenzione.

L'attività andrà intrapresa entro un anno dal decesso ove il nuovo concessionario possieda i requisiti per l'esercizio dell'attività.

## **ART. 12 - Permesso di costruire**

1. L'installazione del chiosco è soggetta a Permesso di Costruire, la cui domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere tutti gli elementi specificati nel Regolamento Edilizio Comunale vigente, nella L.R. n. 31/2002 e nel DPR n. 447/1998 e successive modifiche, e più specificatamente:

- la concessione di suolo pubblico, e relativa polizza fidejussoria;
- lo stralcio del PRG ed estratto di mappa catastale con individuazione esatta dell'area;
- le copie del progetto con l'indicazione di tutti gli elementi necessari per effettuare le verifiche delle condizioni relative all'ubicazione;
- le domande necessarie al reperimento dei pareri igienico-sanitari, dell'autorizzazione per l'allacciamento alla rete delle fognature, del nulla-osta da parte dell'ente proprietario della strada prospiciente, se non comunale, etc.;

2. Le tipologie di chioschi verranno valutate in sede progettuale, sulla base delle dimensioni e caratteristiche previste nei successivi articoli.

3. Il Comune può disporre la revoca del Permesso di Costruire in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, disponendo la rimozione del manufatto previo preavviso di mesi sei, al fine di dare la possibilità al concessionario di trasferire il chiosco in un'altra area.

4. Non sono ammesse installazioni di chioschi nell'ambito di pertinenza degli impianti per distribuzione di carburante.

5. I nuovi chioschi dovranno essere collocati ad una distanza minima di ml. 1,5 dal confine della proprietà adiacente.

6. In deroga al comma precedente i chioschi esistenti potranno ampliarsi e/o adeguarsi con le seguenti modalità rispetto alle proprietà confinanti:

- a) se la distanza dal confine è inferiore a ml. 1, l'ampliamento/adequamento può essere effettuato solo nel rispetto di tale distanza minima;
- b) se la distanza dal confine è compresa fra ml. 1 e ml. 1,5 l'ampliamento/adequamento potrà essere realizzato mantenendo l'attuale allineamento con la proprietà confinante.

Tuttavia, quanto sopra decade se esistono le condizioni di fattibilità per realizzare l'ampliamento/adequamento ad una distanza minima di ml. 1,5 dalle proprietà confinanti.

6. Le istanze di rilascio di Permesso di Costruire devono essere precedute obbligatoriamente dall'istanza di cui all'art. 5 (parere preliminare).

7. L'ampliamento di superficie utile netta di un chiosco già esistente è sottoposto all'iter previsto per il rilascio del Permesso di Costruire, mentre il solo inserimento dei servizi igienici nei chioschi che ne sono attualmente sprovvisti, è da considerarsi come adeguamento alle disposizioni contenute nel presente Regolamento e quindi soggette a Denuncia di Inizio Attività di cui all'art. 8 della L.R. n. 31/2002.

8. Per tutto quanto non previsto dalle norme del presente regolamento è necessario fare riferimento sia alle norme che disciplinano le diverse attività commerciali e/o artigianali che vengono svolte all'interno dei chioschi, sia alle norme in materia igienico-sanitaria ed urbanistico-edilizia.

9. L'installazione di nuovi chioschi sarà consentita solo sulle strade di tipo E ed F come classificate dalle norme del Nuovo Codice della Strada e successive modifiche.

## **Sezione 2**

### **PRODUZIONE E VENDITA DI PIADINA ROMAGNOLA E GENERI DI GASTRONOMIA**

#### **ART. 13 - Esercizio dell'attività**

1. L'attività di produzione e vendita di piadina romagnola e dei generi di gastronomia può essere esercitata in chioschi installati ai sensi delle Disposizioni generali contenute nella Sezione 1° e delle disposizioni di cui alla presente sezione, da artigiani in possesso di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane di cui alla L. 443/85 per la sola produzione e vendita del prodotto. In questo caso l'esercizio dell'attività abilita alla vendita esclusivamente dei prodotti di propria produzione, quali piadina romagnola e crescioni ed esclude la vendita di qualunque prodotto alimentare, non di propria produzione, comprese le bevande. E' necessario essere altresì in possesso dei titoli previsti dalla vigente normativa sul commercio per la vendita di prodotti del settore alimentare (D.Lgs. n. 114/98), qualora l'attività artigianale sia connessa alla vendita di prodotti non di propria produzione, comprese le bevande.

#### **ART. 14 - Requisiti igienico-sanitari ed edilizi dei chioschi**

1. L'attività di produzione e vendita di piadina romagnola e di generi di gastronomia, può essere esercitata in chioschi che abbiano i seguenti requisiti:

- a) I locali per la vendita e laboratorio dovranno avere altezza media interna pari a m. 2,70 e comunque altezza minima non inferiore a mt. 2,00;
- b) La superficie utile netta (calpestabile) dei chioschi non dovrà essere inferiore a mq. 9.00. A tale superficie va aggiunto il servizio igienico ad uso del personale;
- c) I nuovi chioschi dovranno essere obbligatoriamente dotati di servizio igienico accessibile dall'interno, con lavandino con rubinetto a pedale e fotocellula, distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere.  
Tale servizio deve essere composto da un bagno ed un antibagno/spogliatoio, aventi altezza media non inferiore a mt. 2.40 e comunque altezza minima non inferiore a m. 2.00, e superficie di mq. 3.50;
- d) I materiali utilizzati per pavimentazioni, tramezzi, tamponature, ecc. non dovranno emettere gas o particelle nocive agli operatori e alla preparazione dei cibi. I titolari

dell'attività dovranno mettere in pratica ogni accorgimento tecnologico atto a limitare l'emissione verso l'esterno di rumori, fumi o odori che possono arrecare disturbo;

- e) Il rapporto di illuminazione e aerazione naturale della zona di vendita e/o laboratorio dovrà essere di 1/8, mentre per il bagno l'apertura finestrata può essere di 1/12, o in alternativa, impianto di aspirazione forzata ed illuminazione artificiale;
- f) I chioschi devono essere strutturati in modo da avere una separazione fisica o funzionale tra la zona di preparazione e la zona di vendita;
- g) All'interno dovrà essere collocato un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere nonché un frigorifero per la conservazione delle materie prime (in caso di vendita di bibite i frigoriferi dovranno essere 2) e una cappa di aspirazione attrezzata con idonei sistemi di filtraggio, posizionata sopra il punto di cottura, con attivazione meccanica e sfogo in copertura del chiosco;
- h) All'interno dei chioschi i pavimenti e le pareti, fino ad un'altezza di m. 2.00, dovranno essere in materiale lavabile e disinfettabile. Uguali caratteristiche dovranno avere i piani di lavoro e di vendita;
- i) All'interno e all'esterno dovranno essere collocati idonei contenitori per i rifiuti, dotati di coperchi collegati a pedaliera, o comunque attrezzati con chiusura automatizzata;
- j) Allacciamento alla rete idrica dell'acquedotto comunale;
- k) Allacciamento alla rete fognante pubblica;
- l) Allacciamento alla rete di distribuzione di energia elettrica;
- m) La collocazione del chiosco non deve pregiudicare la salubrità e sicurezza degli alimenti preparati e commercializzati;
- n) Il titolare deve provvedere alla pulizia dell'area circostante, nella quale deve essere altresì tassativamente escluso il deposito di merci e di materiali inerenti l'attività.

## **ART. 15 - Tipologie e dimensioni dei chioschi**

1. La tipologia dei chioschi per la produzione e vendita di piadina romagnola deve rispettare le seguenti caratteristiche di base:

- Forma: pianta poligonale (rettangolare/quadrata, esagonale, ottagonale) come da tipologie allegate al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
    - a) Pianta Esagonale/ottagonale (tipologia n° 1): tetto a padiglione con o senza elemento aggiuntivo (pagoda);
    - b) Pianta Quadrata (tipologia n° 2): quattro falde convergenti in un punto con pendenza non superiore al 45%;
    - c) Pianta Quadrata - rettangolare più appendice (tipologia n ° 3): tetto a padiglione;
  - Materiale: legno, tetto in rame o lamiera grecata testa di moro, gronde e pluviali in rame.
  - Sporto di gronda con profondità da zero fino al max 40 cm;
  - Superficie max 20 mq compreso il servizio igienico **per il personale** (la superficie escluso il bagno non dovrà essere inferiore a 9 mq);
  - Titolo abilitativo = Permesso di costruire convenzionato
2. Per l'insegna d'esercizio vale il regolamento delle insegne vigente.

## **Sezione 4**

### **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE**

#### **ART. 16 - Norme igienico sanitarie.**

1. Per i chioschi adibiti alla produzione e somministrazione di prodotti alimentari e bevande valgono le norme di cui all'art. 14 del presente regolamento ed altresì:
  - i chioschi esistenti che sono privi di servizio igienico non possono esercitare la propria attività oltre le cinque ore giornaliere consecutive;
  - ove non sia possibile realizzare una separazione fisica della zona preparazione/somministrazione da quella di stoccaggio, dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari e delle bevande da conservare, tale da evitare possibili rischi di contaminazione;
  - il banco bar deve essere provvisto di lavello approvvigionato di rete acquedottistica;
  - idonee attrezzature atte a garantire la conservazione di prodotti alimentari deperibili in regime di temperatura controllata, gli arredi ed il piano di lavoro, le pareti per un'altezza di ml. 2.00 e i pavimenti devono essere in materiale liscio, lavabile e disinfettabile.

#### **ART. 17 - Tipologie dei chioschi.**

1. La tipologia dei chioschi per la somministrazione di alimenti e bevande deve rispettare le seguenti caratteristiche di base:
  - Forma: pianta poligonale (rettangolare/quadrata, esagonale, ottagonale) di cui alle tipologie n° 1,2,3 allegate al presente atto e appendice di cui alla tipologia N° 4;
  - Materiale: legno, tetto in rame o lamiera grecata testa di moro, gronde e pluviali in rame.
  - Sporto di gronda con profondità da zero fino al max 40 cm.
  - Superficie massima: 30 mq compreso il servizio igienico per il personale (la superficie escluso il bagno non dovrà essere inferiore a 9 mq)
  - L'opportunità di dotare la struttura di servizio igienico per il pubblico dovrà essere valutata volta per volta a seconda che l'Amministrazione Comunale configuri l'esercizio come locale pubblico o che il gestore dell'attività intenda usufruire di un'area di consumazione sul posto degli alimenti;
  - Titolo abilitativo = Permesso di costruire convenzionato
  - Su richiesta possibilità di realizzare tettoia con copertura in rame o lamiera grecata, con superficie massima pari a quella del chiosco e cioè 30 mq.
2. Per l'insegna d'esercizio vale il regolamento delle insegne vigente.

## **Sezione 5**

### **VENDITA DI PRODOTTI TIPICI LOCALI DA PARTE DI PRODUTTORI AGRICOLI**

#### **ART. 18 - Norme igienico sanitarie**

1. Per i chioschi adibiti al commercio, da parte di produttori agricoli in possesso del relativo titolo, di prodotti tipici locali (funghi, tartufi, miele, ecc.) valgono le norme generali di cui all'art. 14 ed altresì:

- ove non sia possibile realizzare una separazione fisica della zona vendita da quella di stoccaggio, dovrà comunque essere garantita una razionale collocazione dei prodotti alimentari;
- dovranno essere coperti e chiusi con pareti interne lavabili e disinfettabili;
- avere un lavello con rubinetto a pedale o fotocellula dotato di acqua calda e fredda, distributore di sapone liquido e di asciugamani a perdere;

#### **ART. 19 - Tipologie dei chioschi.**

1. La tipologia dei chioschi per la vendita di prodotti tipici da parte dei produttori agricoli deve rispettare le seguenti caratteristiche di base:
  - Forma: pianta rettangolare/quadrata come da tipologia n° 7 allegata al presente atto, tetto a capanna;
  - Materiale: legno, tetto in rame /lamiera grecata testa di moro gronde e pluviali in rame.
  - Superficie: max 13 mq compreso il servizio igienico (la superficie escluso il bagno non dovrà essere inferiore a 9 mq);
  - Altezza media interna non inferiore a 2,70 mt.;
  - Titolo abilitativo = Permesso di costruire convenzionato

#### **ART. 20 – Attività stagionale.**

1. In alternativa alla collocazione permanente di chiosco per la vendita di prodotti tipici può essere richiesta dal produttore agricolo la collocazione stagionale, per il periodo compreso dalla settimana antecedente la Pasqua e comunque dal 01.04 sino al 31.10 di ogni anno;
2. Il chiosco dovrà essere smontato al termine del periodo di collocazione.
3. Il manufatto dovrà essere un tenso- struttura o una struttura in metallo/legno con copertura in teli non lucidi di colore consono con il contesto esistente oppure anche una struttura in legno come quello permanente, facilmente smontabile;
4. In caso non venga realizzato il servizio igienico non ci dovrà essere la permanenza più di 5 ore consecutive giornaliere
5. Costituisce Titolo abilitativo ai fini del presente articolo la Denuncia Inizio Attività.

### **Sezione 6**

#### **VENDITA LIBRI – VENDITA GIORNALI E RIVISTE**

#### **ART. 21 - Esercizio dell'attività**

1. L'attività di vendita di libri e libri usati può essere esercitata in chioschi installati ai sensi delle Disposizioni generali contenute nella sezione 1°, e delle disposizioni di cui alla presente sezione, secondo le norme di cui al D.Lgs. 114/98.
2. L'attività di vendita di giornali e riviste può essere esercitata in chioschi installati ai sensi delle Disposizioni generali contenute nella sezione 1°, e delle disposizioni di cui alla presente sezione, secondo le norme di cui al D.Lgs. 24.4.2001 n. 170 e della normativa regolamentare comunale vigente.

#### **ART. 22 – Vendita di giornali e riviste – tipologie di chioschi.**

1. La tipologia dei chioschi per la vendita di giornali e riviste deve rispettare le seguenti caratteristiche di base:

- Forma: pianta poligonale (esagonale/ottagonale) come da tipologia n° 5 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Materiale: ferro/ghisa, tetto in rame gronde e pluviali in rame.
- Superficie: max 16 mq compreso il servizio igienico (la superficie escluso il bagno non dovrà essere inferiore a 9 mq);
- Altezza media interna non inferiore a 2,70 mt.;
- Per l'insegna d'esercizio vale il regolamento delle insegne vigente
- Titolo abilitativo: Permesso di costruire convenzionato.

### **ART. 23 – Vendita di libri – tipologie di chioschi.**

1. La tipologia dei chioschi per la vendita di libri deve rispettare le seguenti caratteristiche di base:

- Forma: pianta rettangolare/quadrata come da tipologia n° 6 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- Materiale: ferro/ghisa, tetto in rame gronde e pluviali in rame.
- Superficie max 30 mq compreso il servizio igienico (la superficie escluso il bagno non dovrà essere inferiore a 9 mq);
- Altezza media interna non inferiore a 2,70 mt.;
- Titolo abilitativo = Permesso di costruire convenzionato

### **ART. 24 – Attività stagionale.**

1. In alternativa alla collocazione permanente di chiosco per la vendita di libri può essere richiesta dall'esercente la collocazione stagionale, per il periodo compreso dalla settimana antecedente la Pasqua e comunque dal 01.04 sino al 31.10 di ogni anno.
2. Il chiosco dovrà essere smontato al termine del periodo di collocazione.
3. Il manufatto dovrà essere un tenso- struttura o una struttura in metallo/legno con copertura in teli non lucidi di colore consono con il contesto esistente, con superficie massima di 35 mq.
4. in caso di attività stagionale di vendita di libri non valgono le esclusioni di cui all'art. 2, 2° comma, lett. a) e b).
5. Costituisce Titolo abilitativo ai fini del presente articolo la Denuncia Inizio Attività

## **Sezione 7 DIVIETI, SANZIONI E REVOCHE**

### **ART. 25 - Divieti, sanzioni e revoche.**

1 E' vietato apportare qualsiasi modifica al chiosco, se non preventivamente richiesta ed autorizzata.

2. Salvo che il fatto non sia altrimenti sanzionato dalla normativa specifica per ogni materia, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente Regolamento sono punite con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al Regolamento approvato con atto C.C. n. 53 del 27.11.2008.

3. Le opere realizzate in difformità di permesso di costruire e/o denuncia inizio attività di cui alla Legge Regionale n. 31/2002, che comportano il non rispetto della tipologia e

caratteristiche dei chioschi di cui all'art. 8, dovranno essere ripristinate, oltreché assoggettate alle sanzioni di cui alla Legge Regionale 20.10.2004 n. 23, e successive modifiche.

4. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare il permesso di costruire o la concessione suolo pubblico, viene a decadere di conseguenza l'esercizio dell'attività effettuata nel chiosco. Le eventuali autorizzazioni ottenute per l'esercizio dell'attività potranno essere trasferite in altro luogo, qualora previsto dalla normativa di riferimento.

5. La mancata ottemperanza agli ordini di demolizione, rimessa in pristino, conformizzazione secondo quanto disposto nel presente Regolamento sono punibili ai sensi dell'art.650 C.P.

6. Le contestazioni delle violazioni compete alla Polizia Municipale, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Provinciale e per gli aspetti di specifica competenza al Servizio Territoriale dell'ARPA e al Dipartimento di Sanità Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale

7. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge.

8. Per ogni altra caratteristica dei luoghi di lavoro si rimanda comunque alle normative vigenti in materia.

#### **ART. 26 - Disposizioni transitorie per le strutture esistenti – Entrata in vigore**

Sono fatte salve sino a nuova modifica le attività in chioschi già esistenti ad eccezione di quelle che sono sprovvisti di permesso di costruire o di concessione permanente di suolo pubblico le quali dovranno provvedere tempestivamente a regolarizzare le proprie posizioni entro e non oltre 12 mesi dalla data di esecutività della delibera con cui si approva il presente Regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione definitiva, al termine del periodo di pubblicazione della delibera di approvazione.